

**DECRETO 6 luglio 1992, n.467**

Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione all', comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208.

*GU n. 285 del 3-12-1992*

in vigore dal: 18-12-1992

IL MINISTRO  
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, recante "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane";  
Visto l', comma 1, della predetta legge che prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore dei comuni che realizzano, completano, ampliano o ristrutturano itinerari ciclabili o ciclopedonali mirati al decongestionamento del traffico veicolare dei centri storici anche mediante interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

Visto l', comma 2, della medesima legge che prevede l'emanazione, da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro, di apposito decreto con il quale vengono fissati i criteri per l'ammissione degli stessi al contributo statale e per la determinazione della relativa misura;  
Considerata l'esigenza di disciplinare unitariamente la materia, in relazione alle diverse determinazioni, fra loro connesse, da assumere

ai fini dell'ammissione a contributo degli interventi;  
Visto l'7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1991;  
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 41 del 16 gennaio 1992 effettuata ai sensi dell'7, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

A D O T T A

il seguente regolamento:

**Art. 1****R e q u i s i t i**

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all' della legge 28 giugno 1991, n. 208, il programma da predisporre ai sensi dell' della medesima legge indica:

- a) le tipologie dell'intervento, ai sensi dell' del presente regolamento;
- b) la descrizione degli itinerari, le localizzazioni, i tracciati plano-altimetrici del percorso, le condizioni orografiche del territorio, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati ed i raccordi;
- c) le opere di protezione atte a garantire la sicurezza degli utenti;
- d) gli impianti di illuminazione e quelli per lo smaltimento delle acque meteoriche nei recapiti esistenti;
- e) i tempi previsti per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'intervento;
- f) i piani economico-finanziari, con l'analisi costi-benefici;
- g) le modalita' per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere;
- h) le misure organizzative ed eventualmente quelle di coordinamento necessarie per l'attuazione dell'intervento, anche ai sensi dell' della legge.

2. Ai fini della ammissione ai contributi sono presi in considerazione, ai sensi dell' della legge, soltanto gli interventi che presentano congiuntamente le seguenti

caratteristiche:

- a) interventi urgenti che abbiano influenza nella decongestione di aree urbane ad alta intensita' di traffico veicolare a motore, anche mediante interscambio con sistemi di trasporto collettivo; ovvero interventi di carattere intercomunale;
- b) interventi il cui rapporto tra i costi preventivati ed i benefici stimati (sommatoria di ricavi, risparmi, costi cessanti piu' altri elementi valutabili ai fini ambientali, paesaggistici e di disinquinamento) segni il piu' alto risultato dell'investimento;
- c) itinerari oggettivamente fruibili in relazione alle favorevoli caratteristiche orografiche del territorio, con particolare riferimento alle condizioni plano-altimetriche (pendenze non superiori al 5% e comunque per tratti complessivamente non superiori al 5% della lunghezza dell'intero itinerario).

[...]

**Art. 2**

in vigore dal: 18-12-1992

**P r i o r i t a'**

1. Ai fini della concessione dei contributi in relazione agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono presi in considerazione, secondo il seguente ordine di prioritá, gli itinerari ciclabili o ciclo-pedonali, in sede propria protetta e tali da garantire la sicurezza dell'utente, proposti dai comuni di cui all'art. 2 della legge concernenti:

- A) Ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari finalizzati al decongestionamento dei centri urbani o dei centri storici, mediante la riduzione dell'afflusso in tali aree di veicoli privati a motore.
  - B) Realizzazione di itinerari aventi le finalita' di cui al punto A) mediante utilizzo di parti di carreggiate stradali o di marciapiedi esistenti.
  - C) Realizzazione di itinerari aventi le caratteristiche di cui al punto A) su sede propria.
  - D) Realizzazione di itinerari comunali mirati a favorire la fluidita' del traffico veicolare sulla principale viabilita' urbana, che consentano il collegamento con poli di servizi collettivi ad alto utilizzo (scuole, uffici, ospedali, ecc.), ovvero intercomunali. Sono da privilegiare gli interventi che prevedono l'utilizzazione, ancorche' parziale, di carreggiate stradali o di marciapiedi esistenti.
  - E) Realizzazione di itinerari finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali.
2. Nell'ambito delle tipologie di cui al primo comma, sono privilegiati gli interventi realizzabili con la maggiore partecipazione di capitale privato o pubblico.

[...]

**Art. 3**

in vigore dal: 18-12-1992

**M i s u r a**

1. La misura del contributo di cui all'art. 3 della legge si ottiene applicando al costo complessivo dell'opera, determinato ai sensi del successivo del presente regolamento, la misura percentuale massima sotto indicata:
- 80% per interventi rientranti nella tipologia A) prevista nel precedente art. 2;
  - 70% per interventi rientranti nelle tipologie B), C) e D) previste

nel precedente art. 2;  
50% per interventi rientranti nella tipologia E) prevista nel  
precedente art. 2.

[...]

#### **Art. 4**

in vigore dal: 18-12-1992

##### Costi standard

1. Ai fini dell'ammissione al contributo previsto dall'art. 3 della  
legge i costi valutabili non possono eccedere i seguenti costi stand-  
ard:

- a) interventi relativi ad itinerari ciclabili mono o  
bidirezionali, su carreggiate stradale o marciapiede, ricavabili  
mediante opere di adeguamento, segnaletica orizzontale e verticale,  
illuminazione ed idonea protezione: L./Km 50.000.000;
- b) interventi di ampliamento, ristrutturazione e completamento di  
itinerari mono o bidirezionali ciclabili in sede propria, compresa  
segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di  
protezione: L./Km 100.000.000;
- c) interventi per itinerari ciclabili bidirezionali, in sede  
propria, comprese segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione  
ed idonee opere di protezione: L./Km 200.000.000;
- d) interventi per itinerari ciclo-pedonali bidirezionali con le  
caratteristiche di cui alla voce precedente: L./Km 250.000.000.

#### **Art. 5**

in vigore dal: 18-12-1992

##### Concessione contributo

1. La concessione del contributo, calcolato ai sensi dei precedenti  
articoli, e' determinata dal Ministro per i problemi delle aree ur-  
bane con proprio decreto.
2. L'erogazione del contributo a carico del fondo di cui all'art. 1  
della legge, e' disposta dal Ministro del tesoro, su proposta del  
Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base della  
presentazione, da parte del comune beneficiario, dello stato di  
avanzamento dei lavori debitamente certificato. I relativi importi  
sono commisurati alla spesa sostenuta applicando a quest'ultima la  
misura percentuale corrispondente alla tipologia dell'intervento,  
cosi' come previsto dal precedente art. 3.
3. I pagamenti di somme relative al contributo saranno effettuate  
dal Tesoro soltanto a favore di comuni che, per legge, sono titolari  
del beneficio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  
osservare.

Roma, 6 luglio 1992

Il Ministro per i problemi  
delle aree urbane

CONTE

Il Ministro del tesoro

BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1992

Registro n. 18 Presidenza, foglio n. 345